

DECRETO 27 gennaio 2000

Rettifica al decreto interministeriale 4 agosto 1999 concernente: "Determinazione ai sensi dell'art. 41, comma 10-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dell'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in vetro a carico dei produttori ed utilizzatori, nonché delle condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori"

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare il titolo II, relativo alla gestione degli imballaggi;

Visto il decreto interministeriale 4 agosto 1999, recante: "Determinazione, ai sensi dell'art. 41, comma 10-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dell'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti stessi da parte dei produttori", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 16 agosto 1999;

Ritenuta la necessità di apportare delle modifiche all'art. 5, comma 2, e al punto 2 dell'allegato tecnico del citato decreto interministeriale 4 agosto 1999, al fine di correggere gli errori materiali evidenziatisi;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto interministeriale 4 agosto 1999 recante:

"Determinazione, ai sensi dell'art. 41, comma 10-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dell'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in vetro a carico dei produttori ed utilizzatori, nonché delle condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 16 agosto 1999, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'art. 5, comma 2, le parole "secondo quanto previsto al punto 3 dell'allegato" sono sostituite con "secondo quanto previsto al punto 2 dell'allegato";
- b) al punto 2 dell'allegato, la tabella riportata dopo il primo capoverso e' così' sostituita:

Frazioni estranee in peso	% Corrispettivo	Oneri smaltimento
Sino al 3%	100%	Conai/Coreve
Dal 3,1 sino al 5%	50%	Convenzionato
Oltre il 5%	0	Convenzionato

Roma, 27 gennaio 2000

Il Ministro dell'ambiente Ronchi

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta